

**CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DELLA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
PRESSO IL COMUNE CAPOFILA DI AURONZO DI CADORE
TRA I COMUNI DI AURONZO DI CADORE, LORENZAGO DI CADORE,
LOZZO DI CADORE E VIGO DI CADORE**

tra

Il Sindaco del Comune Capofila di Auronzo di Cadore nella persona di Daniela Larese Filon e i Sindaci dei Comuni di Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore, e Vigo di Cadore.

PREMESSO

- che l'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 163/2006 come introdotto dai commi 4 e 5 dell'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, stabilisce l'obbligo per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 267/2000, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, con decorrenza dal giorno 31 marzo 2013;
- che l'art. 30 del TUEL 267/2000 prevede che gli Enti locali, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

RAVVISATA l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della stazione appaltante in convenzione ex art.30 del TUEL 267/2000 tra il Comune di Auronzo di Cadore (capofila) e i Comuni di Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di acquisizione dei beni e servizi e di realizzazione dei lavori e di consentire un'azione più efficace di controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali.

VISTA la nota della Regione del Veneto - Assessorato ai LL.PP. - in data 12.01.2012, n. 15413/Prot., in merito agli adempimenti di cui al DPCM 30 giugno 2011.

TUTTO CIO' PREMESSO

LE PARTI

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - (Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. È istituita la Stazione Unica Appaltante per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture per i soggetti sottoscrittori di questa convenzione ricadenti territorialmente nell'ambito del Comune di Auronzo di Cadore (capofila) e i Comuni di Lorenzago di Cadore, Lozzo di Cadore e Vigo di Cadore.
3. La Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., è costituita presso il comune capofila di Auronzo di Cadore.
4. La presente convenzione regola, come previsto dall'art. 4, c. 1, del DPCM 30.06.2011 i rapporti tra gli Enti aderenti per la costituzione della Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata anche SUA, che opera ai sensi dell'art. 33 D.Lgs n. 163/2006 e dell'art. 13 della Legge n. 136/2010.

Art. 2 - (Enti partecipanti)

1. Gli Enti che aderiscono alla convenzione sono i seguenti: Comune di Auronzo di Cadore, Comune di Lorenzago di Cadore, Comune di Lozzo di Cadore e Comune di Vigo di Cadore.

Art. 3 -(Funzioni, attività e servizi svolti dalla Stazione Unica Appaltante)

1. Le funzioni e i servizi oggetto di questa convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti associati e delle procedure di gara, dalla predisposizione del bando, ivi comprese le procedure relative al CIG, fino alla predisposizione dello schema di provvedimento di aggiudicazione provvisoria, dopo aver certificato la regolarità della documentazione successiva al verbale di aggiudicazione provvisoria, le comunicazioni di cui all'art. 79 del D.Lgs. 163/2006, fino alla stipulazione del contratto di appalto escluso.
2. L'ambito di operatività della Stazione Unica Appaltante è relativo a lavori pubblici, servizi e forniture di importo superiore ad € 40.000,00.
3. Le attività della Stazione Unica Appaltante saranno operative dal 01 aprile 2013, salve eventuali proroghe legislativamente previste.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Art. 4- (Regole di organizzazione e funzionamento)

1. La Stazione Unica Appaltante funziona secondo le modalità di organizzazione definite nell'apposito regolamento.
2. Gli Enti aderenti, per garantire il miglior collegamento della stazione appaltante con le proprie strutture, provvederanno all'adozione delle modifiche regolamentari

eventualmente necessarie.

CAPO III

RAPPORTI FRA SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 5 - (Decorrenza e durata della convenzione)

1. La convenzione decorre dal 01 aprile 2013, ha durata fino al 31.01.2014, ed è prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione di volontà dell'Ente associato indirizzata al comune capofila.
2. E' ammesso il recesso unilaterale dei singoli Enti partecipanti, con preavviso di almeno 6 mesi rispetto al termine dell'esercizio finanziario di riferimento, così da garantire la corretta programmazione delle attività per l'anno successivo.

Art. 6 - (Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni nell'ambito della SUA sono a carico dei rispettivi Enti e fanno riferimento ai soli costi effettivi, compresi i costi per le procedure relative agli appalti e agli affidamenti, della SUA.
2. Le somme assegnate alla Stazione Unica Appaltante da parte degli Enti vengono individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali".
3. Al personale utilizzato per l'attività della SUA non compete alcun compenso supplementare ai sensi di Legge.
4. La Stazione Unica Appaltante redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario, che viene trasmesso agli Enti aderenti entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 7 - (Dotazione del personale)

1. Gli Enti associati assicurano a mezzo di propri dipendenti, la dotazione delle risorse umane alla Stazione Unica Appaltante, nonché gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura stessa.
2. In casi particolari la SUA, in accordo con l'Ente interessato, potrà ricorrere a consulenze esterne per un supporto tecnico giuridico legato a singole procedure. Il costo di tale supporto verrà quantificato a parte e addebitato all'Ente interessato.

Art. 8 - (Beni e strutture)

1. La sede della Stazione Unica Appaltante è individuata nei locali di Via Roma nr. 24 presso l'Ente capofila che provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate. La SUA potrà anche operare nelle sedi dei Comuni interessati dalle procedure.

Art. 9 - (Strumenti di comunicazione fra i contraenti)

1. Semestralmente è prevista una riunione degli Enti aderenti per un'analisi delle attività svolte dalla Stazione Unica Appaltante.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10- (Registrazione)

1. La presente scrittura privata non autenticata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 11- (Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la Stazione Unica Appaltante e l'Ente aderente è devoluta al foro competente per legge.

Art. 12 - (Clausole di adesione)

1. Gli Enti che sottoscrivono la convenzione rinunciano espressamente alla facoltà di attivare procedure negoziate per l'appalto di lavori o forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a quelli stabiliti nell'art. 3 comma 2.

Luogo e data _____

Letto confermato e sottoscritto

